

**CONVENZIONE TRA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – FACOLTÀ DI PSICOLOGIA
E
ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA
IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO PREVISTE PER
L'ISCRIZIONE ALLA SEZIONE A DELL'ALBO**

(DM 239/92, Art. 1, comma 1; DPR 328/01, Art. 52, comma 2, Delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana del 12 dicembre 2009 e Delibera del Consiglio della Facoltà di Psicologia del 16 dicembre 2009)

Art. 1 – Le attività di tirocinio sono soggette a convenzione tra Ordine e Università ai sensi del DPR 328/01, art. 6, comma 1.

Art. 2 – La presente convenzione, stipulata tra la Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Firenze (in seguito indicata come Facoltà) e l'Ordine degli Psicologi della Toscana (in seguito indicato come Ordine) si inserisce nel quadro delle linee guida formulate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e dalla Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, in ordine al tirocinio previsto dagli ordinamenti didattici della classe 58/S (D.M. 3/11/1999 n. 509) e della classe LM-51 (D.M. 22/10/2004 n. 270 e successivi decreti attuativi) per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo (D.M. 239/92; DPR 328/01).

Art. 3 – La presente convenzione ha validità un anno dalla data di stipula e si intende tacitamente rinnovata qualora le parti contraenti non inviino formale disdetta entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 4 – Quanto previsto dalla presente convenzione non si applica al tirocinio formativo e di orientamento, detto anche curricolare, di cui alla L. 196/1997.

Art. 5 – Sono obiettivi del tirocinio:

- a) integrare le conoscenze teoriche con le conoscenze pratiche;
- b) apprendere procedure collegate a conoscenze psicologiche;
- c) iniziare la pratica professionale sotto supervisione;
- d) essere capaci di riflettere e discutere sulle attività propria ed altrui;
- e) iniziare a lavorare in uno specifico setting professionale con altre persone.

Art. 6 – Il programma individuale di tirocinio deve riferirsi alle attività oggetto della professione di psicologo definite dalla Legge 56/89, dal DPR 328/01 e dalla Legge 170/03.

Art. 7 – La durata del tirocinio è di due semestri da svolgersi in maniera continuativa ed ininterrotta, salvo casi eccezionali che ne giustifichino l'interruzione (es. servizio civile e maternità). Il tirocinio dovrà iniziare successivamente all'acquisizione della laurea specialistica o magistrale (ciò in linea con quanto previsto dalla Certificazione europea in Psicologia – Europsy e con l'accordo tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e CNOP del 12 ottobre 2006).

Art. 7 bis – Norma transitoria: il tirocinio professionalizzante richiesto per l'ammissione all'esame di Stato – sezione A dell'Albo per coloro che abbiano effettuato il tirocinio semestrale durante la laurea triennale e che abbiano superato alla data della stipula della presente convenzione l'Esame di Stato per Dottore in Tecniche Psicologiche (sezione B dell'Albo) conseguendo la relativa abilitazione, è della durata di sei mesi (500 ore).

Art. 8 – Il monte ore richiesto ai fini dell'attestazione è: 450 ore a semestre, suddivise in almeno 105 giorni a semestre per i laureati in Psicologia ex tabella XXXIV; 500 ore a semestre per coloro in possesso di Laurea Specialistica (classe 58/S) o Laurea Magistrale (classe LM-51).

Art. 9 – L'impegno settimanale non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 25, articolate preferibilmente in 5 giorni settimanali e comunque non superiore al monte ore indicato. Qualora la sede non rispetti tale carico, la Facoltà e l'Ordine professionale, congiuntamente, possono sospendere o revocare in qualsiasi momento il riconoscimento a sede di tirocinio.

Art. 10 – L'attestazione della frequenza spetta al supervisore e al Responsabile della sede che controfirmano l'apposito libretto-diario delle presenze rilasciato dalla Segreteria Studenti della Facoltà. Il libretto-diario andrà riconsegnato al termine del tirocinio e utilizzato per la comunicazione di regolare svolgimento del tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Art. 11 – Il tirocinio verrà invalidato se le ore di assenza, per qualsiasi motivo, risulteranno superiori ad un terzo del periodo di frequenza prescritto (art. 1, punto 7 del D.M. 239/1992).

Art. 12 – Le attività di tirocinio possono essere svolte sia presso i dipartimenti e gli istituti universitari di discipline psicologiche sia presso strutture riconosciute come idonee da Ordine e Facoltà e convenzionate con la Facoltà.

Art. 13 – I due semestri devono permettere lo svolgimento di esperienze diverse e, pertanto, devono riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale; psicologia clinica; psicologia sociale e psicologia dello sviluppo. Devono altresì essere effettuati presso strutture differenti (ad eccezione della ASL, purché in aree e con tutor differenti). Non è possibile svolgere due semestri di tirocinio all'interno di Dipartimenti universitari, anche se diversi tra loro.

Art. 14 – Le strutture universitarie sedi di tirocinio cureranno che l'attività si svolga, preferenzialmente, in base a specifici progetti che promuovano l'integrazione tra ricerca e dimensione applicativa e nel rispetto delle procedure e degli impegni che verranno indicati per il riconoscimento dell'idoneità ad accogliere i tirocinanti.

Art. 15 – La funzione di tutor dovrà essere svolta da uno psicologo iscritto da almeno cinque anni alla sezione A del previsto albo, che intrattenga con la sede, sia essa pubblica o privata, un rapporto professionale sistematico coerente con il ruolo in oggetto.

Art. 16 – In un semestre ogni psicologo tutor seguirà non più di due tirocinanti in assoluto, indipendentemente dalla natura del tirocinio (sezione A e B) e dalla sede universitaria di provenienza del tirocinante.

Art. 17 – L'Ordine, d'intesa con la Facoltà, al fine di promuovere la migliore qualità dei tirocini e di favorire l'assunzione del ruolo di tutor da parte di professionisti qualificati, si impegna ad elaborare linee guida e a promuovere attività di riflessione e aggiornamento per il tutoraggio con riferimento a quanto stabilito nella presente Convenzione.

Art. 18 – La Facoltà e l'Ordine elaboreranno un apposito Regolamento in cui venga richiamato il rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi italiani e che dovrà indicare:

- a) i criteri per la scelta dei soggetti da ammettere alla convenzione con la Facoltà;
- b) i criteri per l'elaborazione del progetto da parte della sede riconosciuta idonea;
- c) la qualificazione e le funzioni dello psicologo tutor;
- d) le funzioni e gli obblighi dei tirocinanti;
- e) i criteri per il monitoraggio dei tirocini al fine di valutarne l'efficacia;
- f) quant'altro si reputi necessario per il proficuo svolgimento dei tirocini.

Art. 19 – La Facoltà – di concerto con l'Ordine – valuta le richieste di riconoscimento dell'idoneità da parte delle sedi, anche istituendo una Commissione mista.

Art. 20 – Non è possibile cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista ai fini dell'accesso all'esame di stato per la sezione A dell'Albo degli iscritti all'Ordine degli Psicologi fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 della presente convenzione.¹


Art. 21 – E' consentito lo svolgimento del tirocinio post lauream presso sedi pubbliche estere che di volta in volta saranno riconosciute idonee dalla Commissione di cui all'art. 19 del presente atto e che avranno stipulato la convenzione con la Facoltà secondo il testo da essa adottato.

Art. 22 – La presente convenzione, sottoscritta in due originali, entra in vigore dalla data della stipula.

Firenze, 7 gennaio 2010


Per l'Università degli Studi di Firenze
Facoltà di Psicologia

Il Presidente
Prof. Andrea Simorti



Per l'Ordine degli Psicologi della
Toscana

Il Presidente
Dott.ssa Sandra Vannoni



¹ Quanto indicato dal comma 2 dell'art. 6 del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'Albo per chi avesse effettuato il tirocinio utile all'accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in quanto i decreti attuativi del citato decreto ministeriale non sono stati ancora emanati.